

Rassegna Stampa

di Mercoledì 4 settembre 2019



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Sicurezza				
33	Italia Oggi	04/09/2019	<i>OMESSE DICHIARAZIONI, GARA KO (G.Alessandri)</i>	3
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	04/09/2019	<i>EX ILVA, SBLOCCATO IL DECRETO SULLE TUTELE LEGALI (C.Fotina/D.Palmiotti)</i>	4
11	Il Sole 24 Ore	04/09/2019	<i>BREVI - BRUXELLES: SPESA TROPPO LENTA</i>	6
Rubrica Altre professioni				
1	Il Sole 24 Ore	04/09/2019	<i>COME CALCOLARE IL COMPENSO PER LE ATTIVITA' DEI REVISORI (V.Martignoni/N.Cavalluzzo)</i>	7
22	Il Sole 24 Ore	04/09/2019	<i>CONSULENTI DEL LAVORO REFERENTI NEI DISTACCHI</i>	9
23	Il Sole 24 Ore	04/09/2019	<i>L'ATTACCO DEI COMMERCIALISTI: "ISA INAFFIDABILI" (G.par.)</i>	10
24	Il Sole 24 Ore	04/09/2019	<i>PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO SI PARTE DALL'ATTIVO E DAI RICAVI (V.mar.)</i>	11
27	Il Sole 24 Ore	04/09/2019	<i>PER IL CNF OPERATIVO IL LIMITE DEI DUE MANDATI CONSECUTIVI (P.Maciocchi)</i>	12
Rubrica Professionisti				
34	Italia Oggi	04/09/2019	<i>PER I PROFESSIONISTI VENETI IL COMPENSO E' EQUO</i>	13

ILLECITI PROFESSIONALI/ Il Tar Puglia modifica un orientamento consolidato

Omesse dichiarazioni, gara ko

La reticenza è causa di revocazione dell'aggiudicazione

DI GIUSEPPE ALESSANDRI

Le incomplete o reticenti dichiarazioni relative ad eventuali illeciti professionali richieste dal codice degli appalti tra i requisiti generali per la partecipazione alle gare costituiscono possibile causa di revoca dell'aggiudicazione.

Lo ha deciso il Tar Puglia con la sentenza della Sezione III 13 agosto 2019, n. 1144 che ha accolto il ricorso (patrocinatore l'avv. Francesco Follieri), modificando un orientamento precedentemente consolidato sulla rilevanza delle omesse dichiarazioni di illeciti professionali non risultanti dal Casellario Anac.

Nel caso di specie, una ditta classificatasi seconda nella graduatoria ha presentato ricorso al Tar contro l'aggiudicazione della vincitrice evidenziando, a seguito dell'accesso agli atti, l'omissione di una serie di dichiarazioni che avrebbero dovuto essere esposte alla stazione appaltante, in osservanza dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del dlgs 50/2016, ai sensi del quale va disposta l'esclusione dalla gara qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali,

tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità».

Le evidenze documentali avevano dimostrato che la ditta aggiudicataria era in precedenza decaduta (con sentenza passata in giudicato) da un precedente affidamento per non aver presentato la cauzione definitiva, in un altro precedente contratto il ritardo nei pagamenti aveva costretto il comune ad intervenire in via sostitutiva e nell'appalto oggetto della controversia aveva presentato una fideiussione bancaria considerata insufficiente allo scopo.

Il Tar Puglia richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142), secondo la quale lo scopo dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del codice dei contratti è conferire alle stazioni appaltanti il potere di apprezzare le condotte dell'operatore economico che possono integrare un «grave illecito professionale», sì da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo, che hanno carattere meramente esemplificativo. A questo scopo, quindi, l'amministrazione appaltante deve avere a disposizione quante più informazioni possibili. E l'onere di fornire

le informazioni di dettaglio grava sugli operatori economici, tanto che le omissioni di informazioni rilevanti implica grave errore professionale» che conduce all'espulsione del concorrente solo se la stazione appaltante lo reputi idoneo a compromettere l'affidabilità e l'integrità dell'operatore.

L'esclusione, dunque, non è automatica, ma le stazioni appaltanti debbono essere messe in condizione di effettuare una doverosa valutazione sulla professionalità dell'operatore, da cui possa scaturire l'adeguata motivazione dell'esclusione o dell'ammissione.

Allo scopo, e questo è il punto saliente della sentenza del Tar Puglia, non sono sufficienti le indicazioni del casellario informatico. I giudici amministrativi richiamano le Linee Guida Anac n. 6 del 2016 (come modificate introdotta dalla delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1008 dell'11 ottobre 2017), ricordando che nel merito evidenziano l'obbligo incombente sugli appaltatori di dichiarare, utilizzando il Dgue «tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità» (punto 4.3, attualmente vigente), con conseguente scomparsa della delimitazione dell'onere

di dichiarazione degli illeciti professionali alle sole notizie inserite nel Casellario Informativo gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità».

Il Tar Puglia sottolinea che l'aggiornamento delle Linee Guida 6 traggono origine proprio dall'esperienza recente che ha registrato più volte l'incompletezza e il mancato aggiornamento del casellario informatico (sul punto, Consiglio di Stato, parere del 23 ottobre 2018, n. 2626), con conseguente possibilità per la Stazione appaltante di poter accedere in ogni modo possibile alle notizie rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità».

Per queste ragioni il Tar ha accolto il ricorso, condannando la stazione appaltante alla riedizione del potere amministrativo», cioè all'approfondimento istruttorio, per verificare se ricorrano o meno i presupposti per escludere dalla gara l'aggiudicatario e, dunque, affidare l'appalto alla ricorrente.

© Riproduzione riservata



IL TESTO IN GAZZETTA

Ex Ilva, sbloccato il decreto sulle tutele legali

Fotina e Palmiotti — a pag. 7

Sbloccato il decreto ex-Ilva: tutele legali per ArcelorMittal

Industria. L'immunità penale ed amministrativa non viene ripristinata tout court ma circoscritta. Attesa una valutazione del colosso dell'acciaio che entro venerdì deciderà sulla chiusura dell'impianto

**Carminé Fotina
Domenico Palmiotti**

ROMA

Dopo un delicato passaggio tecnico, per ottenere le intese dei vari ministeri coinvolti, il decreto sulle crisi di impresa e sull'ex Ilva è stato firmato dal presidente della Repubblica e dovrebbe essere pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Evitato un nuovo passaggio in consiglio dei ministri, dunque, il testo che era stato approvato «salvo intese» lo scorso 6 agosto rimette in campo le tutele legali per ArcelorMittal, il gestore dell'ex Ilva. L'immunità penale ed amministrativa che era stata introdotta con il governo Renzi, e della quale il decreto crescita dell'esecutivo gialloverde disponeva l'abolizione dopo il 6 settembre 2019, non viene ripristinata tout court ma viene circoscritta. Non ci sono finora commenti di ArcelorMittal che, dopo il varo del decreto crescita, aveva minacciato di interrompere l'attività in Italia.

Il decreto, all'articolo 14, mantiene in campo l'immunità solo per «l'affittuario o acquirente e i soggetti da loro delegati» degli impianti, e non più per i commissari straordinari, e limitatamente «alle condotte poste in essere in esecuzione» del Piano ambientale con un meccanismo a tempo, legato all'esecuzione dei vari interventi. La tutela si applica, si legge nel testo, «sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per

ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere» ovvero dei più brevi termini che ArcelorMittal si impegna a rispettare. Ma il decreto specifica che «in ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori». Un'ulteriore comma riguarda la tutela amministrativa per l'azienda ai fini della legge 231, che viene estesa all'intero raggio d'azione del Piano ambientale (e non più con riferimento solo alle «condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A.», ovvero l'Autorizzazione integrata ambientale). Un chiarimento che, a quanto si apprende, era stato sollecitato da ArcelorMittal.

Proprio nel giorno del via libera al decreto, si inasprisce però la situazione occupazionale per il sito di Taranto. I 1.395 dipendenti di ArcelorMittal restano in cassa integrazione ordinaria per altre 13 settimane. Una volta chiusa la prima tranche il 28 settembre - si era aperta il 2 luglio -, dal 30 si aprirà la seconda. Coinvolti nel dettaglio 1.011 operai, 278 tra impiegati e 106 intermedi. L'area finishing (la parte a valle dell'area a caldo), con 707 unità, è quella maggiormente interessata dall'ammortizzatore sociale, segue la primary (altiforni e acciaierie) con 564 addetti mentre 124 sono dell'area others (altri). Come fece già a giugno, ArcelorMittal motivando la

proroga segnala la permanenza «delle criticità di mercato» e la «insufficienza della domanda nonostante le iniziative industriali e le strategie di marketing poste in campo in costanza di intervento dell'ammortizzatore sociale e funzionali all'acquisizione di ulteriori quote di mercato». Ma da un lato «un contesto economico di stagnazione o, secondo una parte degli analisti economici, pre recessivo» e dall'altro il fatto che «il mercato di riferimento della produzione dello stabilimento di Taranto non ha ancora beneficiato degli auspicabili effetti delle azioni poste in essere dalla Commissione Europea a sostegno dei produttori continentali», non hanno ribaltato la situazione critica, per cui ora si procede con ulteriore cassa integrazione. I sindacati sono stati convocati il pomeriggio dell'11 settembre mentre il giorno prima ci sarà un vertice dedicato all'indotto-appalto. Circa le previsioni, ArcelorMittal afferma che «pur a fronte di una domanda di acciaio insufficiente a saturare le potenzialità produttive e stabile rispetto all'andamento monitorato nel 2019», è tuttavia previsto «un incremento delle previsioni ordini per il quarto trimestre per il mercato coils neri e per le lamiera». Ieri, infine, confronto tra ArcelorMittal e Confindustria Taranto sull'indotto-appalto. Un incontro positivo, dicono in una nota congiunta le parti, da cui è scaturito un «percorso di collaborazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ANSA

L'intesa. Arcelor Mittal può tirare un respiro di sollievo (foto, lo stabilimento a Taranto) ma il fronte dei lavoratori rimane caldo: i 1.395 dipendenti restano in cassa integrazione ordinaria per altre 13 settimane

L'ex-Ilva chiede la proroga della cassa integrazione per 1395 dipendenti dello stabilimento di Taranto



FONDI EUROPEI**Bruxelles: spesa
troppo lenta**

«Siamo quasi alla fine del sesto anno del quadro finanziario europeo 2014-2020 e non abbiamo ancora assorbito un quarto dei fondi della politica di coesione europea disponibili (oltre 350 miliardi di euro). Questo è indice di una performance abbastanza cattiva ed estremamente lenta.

Dobbiamo migliorare molto velocemente su questo, non è una situazione sostenibile».



È l'allarme lanciato dal capo della Direzione generale della Commissione Ue, Marc Lemaître, durante la sua audizione nella commissione Sviluppo regionale del Parlamento europeo.

Lemaître ha identificato nella «debolezza delle regole finanziarie» – che consentono di certificare a Bruxelles la spesa effettuata fino a tre anni dopo l'impegno delle risorse – la causa della situazione odierna. «Tutto questo va a detrimento delle cose importanti per i cittadini, che non vedono i benefici della politica di coesione se ne spendiamo solo un quarto», ha insistito Lemaître. «Spero che accelereremo perché si sta registrando un rallentamento economico, e ciò di cui abbiamo bisogno è aumentare gli investimenti».



Controlli nelle Srl Come calcolare il compenso per le attività dei revisori

Cavalluzzo e Martignoni
— a pagina 24



Il calcolo delle ore per lo svolgimento dell'incarico

DATI DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Totale attivo	4.000.000 €
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.500.000 €
Media aritmetica semplice	3.750.000 €
Numero di ore-base (da tabella CNDCEC)	130

RETTIFICHE PER COMPONENTI DI RISCHIO

Rettifica di settore: produzione su commessa	10%
Rettifica per rischio preliminare di incarico: Moderato	20%
Totale ore	171,6

DATI DEI SINDACI

Compenso orario revisore/ sindaci (€)	Euro 80
Compenso orario ausiliari (€)	Euro 40
Compenso orario collaboratori (€)	Non presenti
% ore totali revisore/sindaci	30%
% ore totali ausiliari	70%
% ore totali collaboratori	-
Compenso per l'attività di revisione legale	8.923 €

Per il revisore serve l'esame indipendenza

CODICE DELLA CRISI

La platea delle società è stata individuata con il decreto sblocca cantieri

Il professionista deve sottoporre al cliente la lettera d'incarico

Nicola Cavalluzzo
Valentina Martignoni

Le Srl che hanno superato per due esercizi consecutivi anche uno solo dei limiti rivisti dal decreto «Sblocca cantieri» (4 milioni di attivo di stato patrimoniale, 4 milioni di ricavi, 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio) sono obbligati a nominare, entro il 16 dicembre 2019, un revisore e/o un organo di controllo monocratico o collegiale cui dovrà essere affidata anche la revisione legale. La nomina si rende obbligatoria anche per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato e per quelle che controllano società soggette alla revisione legale dei conti.

Il revisore (o l'organo di controllo incaricato della revisione) che s'intende nominare dovrà svolgere le procedure preliminari all'incarico che includono la verifica della sussistenza delle condizioni indispensabili per lo svolgimento della revisione.

Il revisore dovrà innanzitutto verificare di essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e non essere coinvolto nel suo processo decisionale. Ancor prima dell'avvio della revisione legale, dovrà documentare la propria indipendenza o, eventualmente, i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto, con indicazione delle contromisure e delle risorse utilizzabili.

Tale requisito deve permanere,

non in riferimento al periodo di competenza del bilancio di esercizio, altresì nel periodo in cui, terminato l'esercizio, è completata l'attività di revisione relativa a quel bilancio.

Se ritiene di poter procedere, il revisore redige e sottopone al cliente una proposta di contratto, la cosiddetta «lettera di incarico», che deve contenere le condizioni indispensabili per la revisione, l'obiettivo e la portata della revisione, le responsabilità del revisore e quelle della direzione, i criteri di determinazione dei corrispettivi e la modalità di fatturazione e la modalità di svolgimento della revisione. Il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) nella carta di lavoro 15.0 del documento «Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni» propone un utile modello di lettera di incarico cui fare riferimento.

Uno degli aspetti critici da inclu-

dere nella proposta di contratto è il criterio per la determinazione della remunerazione.

Al riguardo si sottolinea che il corrispettivo per l'incarico deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro e non può essere subordinato ad alcuna condizione: non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, o di altri servizi diversi dalla revisione prestata.

Al fine di garantire la qualità e l'affidabilità, il revisore deve determinare le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio, alla preparazione tecnica e all'esperienza richiesti, alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, in conformità ai principi internazionali di revisione.

Ancorché non sia possibile fissare una metodologia di calcolo univoca per quantificare il monte ore necessario per espletare un incarico di revisione, il Cndcec propone il foglio di calcolo «stima ore», nella cartella che include le carte di lavoro relative all'argomento trattato nel capitolo 7 del documento.

Il modello di calcolo, sulla base di specifiche informazioni, elabora una stima delle ore necessarie al lavoro di revisione.

In linea di massima la preparazione tecnica e l'esperienza non dovrebbero influenzare la quantificazione delle ore richieste per l'incarico a meno che non sia affidato all'organo di controllo collegiale in quanto, in tal caso, si potrà/dovrà tener conto dell'eventuale maggiore conoscenza ai fini della ripartizione del lavoro tra i membri dell'organo stesso.

IL CODICE CIVILE

1. La norma

L'obbligo di nomina è previsto dall'articolo 2477, comma 2 del Codice civile, recentemente modificato dal decreto sblocca cantieri

2. Le condizioni

- a) Obbligo redazione bilancio consolidato;
- b) Controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) Superamento per due esercizi consecutivi di uno dei seguenti limiti:
 - Attivo: 4 milioni;
 - Ricavi: 4 milioni;
 - Media dipendenti occupati: 20

LAVORO TRANSNAZIONALE**Consulenti del lavoro referenti nei distacchi**

Il vademecum diramato il 1° agosto dall'Ispettorato nazionale del lavoro a proposito dei distacchi transnazionali ha fornito una serie di indirizzi pratici che integrano le indicazioni fornite con la circolare 1/2017. Quest'ultima aveva dato pochi chiarimenti in riferimento all'ambito di operatività degli adempimenti stabiliti dal Dlgs 136/2016, a oggi ancora efficaci, dalla comunicazione preventiva obbligatoria fino all'obbligo di rispetto delle condizioni di lavoro previste nel Paese del distaccatario, tutte tese a evitare il fenomeno del dumping.



Oltre a indicare gli elementi peculiari dell'indagine ispettiva per verificare la genuinità del distacco, l'Ispettorato illustra meglio le caratteristiche del referente del prestatore di servizi straniero che l'impresa distaccante potrà individuare, senza alcun atto ufficiale, anche solo comunicandolo nel modello telematico preventivo, fra i suoi dipendenti in-

viati in distacco, in un collaboratore dell'impresa distaccataria o anche designando un professionista terzo, come un consulente del lavoro. Il referente agevolerà la dimostrazione della regolarità documentale del distacco, pur non essendo in alcun modo responsabile solidariamente con titolare della prestazione di servizi che risponde sia degli obblighi sia delle possibili sanzioni.

—**Antonello Orlando**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo



L'attacco dei commercialisti: «Isa inaffidabili»

ADEMPIMENTI

Miani ribadisce la necessità dell'applicazione facoltativa Aidc: ora altre iniziative

I commercialisti tirano dritto nella battaglia sugli Isa. Nonostante le chiusure arrivate dall'amministrazione finanziaria sull'impossibilità di rendere facoltativa l'applicazione degli indicatori per la stagione dichiarativa in corso, la categoria va avanti consapevole delle difficoltà che stanno incontrando gli studi nella prima applicazione delle pagelle fiscali. A tornare a far sentire la propria voce è stato il presidente del Consiglio nazionale (Cndcec) Massimo Miani, che in una nota diffusa ieri ha voluto rimarcare come gli aggiornamenti del software rilasciati a fine agosto e l'aggiornamento dei dati precompilati per alcune categorie di contribuenti siano fonte ancora di instabilità dello strumento per chi è chiamato a utilizzarlo. «Quanto accaduto ad agosto -

fa notare il presidente del Cndcec - è la plateale dimostrazione del fatto che il meccanismo degli Isa è ancora lontano dal potersi definire "affidabile". Siamo ancora nel pieno di una fase sperimentale e di questo dato di fatto bisogna prendere atto. Rendere facoltativi gli Isa ci sembra dunque l'unica naturale conseguenza di quanto sino ad oggi accaduto».

Miani è poi ritornato sulle motivazioni con cui il Mef ha supportato finora l'impossibilità di concedere un'applicazione facoltativa degli Isa per l'anno d'imposta 2018. Motivazioni che erano state esplicitate dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in risposta a un question time in Aula alla Camera, quando aveva spiegato che «un'applicazione "depotenziata" » provocherebbe «un indesiderabile effetto di penalizzazione proprio per i contribuenti più virtuosi e un altrettanto non desiderabile effetto "premiante" per i soggetti con minore affidabilità fiscale» (si veda Il Sole 24 Ore del 1° agosto scorso).

Ad avviso di Miani, però, «questo rischio potrebbe sussistere solo nel caso di totale disapplicazione degli

Isa» mentre in caso di facoltatività «i contribuenti virtuosi avrebbero comunque tutto l'interesse ad avvalersi già da quest'anno del nuovo strumento, con possibilità per il fisco di concentrare i controlli sugli altri contribuenti meno virtuosi». Il problema sollevato dal Mef, aggiunge il presidente dei commercialisti, «appare del tutto infondato e le motivazioni che lo hanno spinto a rigettare la richiesta di facoltatività non sono convincenti».

Anche i sindacati continuano a richiedere con forza un intervento. L'associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) parla di «situazione incompatibile con le norme di uno stato di diritto e in dispregio dello Statuto dei diritti del contribuente».

L'Aidc non può «ulteriormente tollerare risposte come quella da ultimo resa dal ministero». Perciò, conclude il sindacato, «nella colpevole astenia del legislatore e dell'amministrazione finanziaria, non resta che ipotizzare percorsi diversi da quelli di interlocuzione che Aidc per prima ha portato avanti» ma non «più realisticamente allineati con lo stato dei fatti».

—G. Par.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL MONTE ORE

Per il calcolo del corrispettivo si parte dall'attivo e dai ricavi

La parcella professionale varia in base al rischio e al settore di attività

Il calcolo del tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico inizia con l'individuazione delle ore-base derivanti dalla media aritmetica del totale dell'attivo e dei ricavi delle vendite (e quindi correlate alla dimensione della società), che vengono poi corrette al ribasso o al rialzo in base alla rischiosità generica del settore. In particolare, verrà applicato un coefficiente incrementativo del 10% per le società che realizzano produzioni su commessa ovvero un coefficiente decrementativo del 50% per le società immobiliari e del 15% per le società commerciali, di servizi e simili.

In ultimo il monte ore viene rivisto sulla base della rischiosità specifica dell'azienda: in presenza di un rischio specifico alto o moderato,

viene applicato un coefficiente incrementativo rispettivamente del 40% o del 20%; nel caso in cui il rischio sia basso, non viene applicato nessun coefficiente correttivo.

Il rischio specifico si basa sulle considerazioni effettuate nella valutazione preliminare per l'accettazione dell'incarico. Il revisore, nel valutare se accettare o meno l'incarico, verifica che l'imprenditore (la direzione aziendale nelle aziende strutturate) riconosca le proprie responsabilità sul bilancio e sul sistema di controllo interno nonché il ruolo e le responsabilità del revisore. Tale aspetto va indagato in modo più accurato nelle società di dimensioni minori, in cui spesso gli amministratori o l'unico amministratore non possiedono tale consapevolezza.

Altro indicatore di rischio da valutare in fase di accettazione e di mantenimento dell'incarico è l'integrità del potenziale cliente. È bene valutare la reputazione del cliente e della direzione aziendale consultan-

do anche banche dati e assumendo informazioni per verificare se esistano negatività. Nel valutare l'integrità degli amministratori è opportuno verificare anche i compensi ad essi elargiti dalla società, che, se sproporzionati, potrebbero essere sintomatici di comportamenti non etici anche in altre aree della gestione aziendale.

Il foglio di lavoro presenta infine un riquadro che, sulla base del compenso orario del revisore (o sindaci), degli ausiliari e dei collaboratori, calcola il compenso per l'attività di revisione.

A maggior chiarimento si propone in pagina un esempio di calcolo delle ore necessarie allo svolgimento dell'incarico di revisione di una Srl con un totale dell'attivo di stato patrimoniale di 4 milioni, ricavi delle vendite pari a 3,5 milioni. La società produce su commessa e ha un rischio specifico moderato.

— **N.C. e V.Mar.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Per il Cnf operativo il limite dei due mandati consecutivi

TRIBUNALE DI ROMA

Vale il principio affermato dalle Sezioni unite per i Consigli degli Ordini

Patrizia Maciocchi

Anche per i componenti del Consiglio nazionale forense vale lo sbarramento dei due mandati consecutivi, che impedisce di candidarsi ed essere eletto per un terzo. Il Tribunale di Roma, con una decisione di lunedì scorso, emessa nell'ambito di un procedimento cautelare, ha esteso al Cnf il principio già affermato dalle Sezioni unite (sentenza 32781/2018) per i Consigli degli ordini circondariali. I giudici capitolini hanno così accolto il ricorso, promosso inizialmente contro il ministero della Giustizia e il Cnf, da un avvocato risultato primo dei non eletti nel distretto di Catanzaro. Il legale aspirava alla carica di consigliere del Cnf, appannaggio di un collega che aveva però già ricoperto il ruolo per due volte consecutive. Il Cnf contestava la tesi della controparte secondo la quale nel divieto della terza candidatura, contenuto nella legge professionale (247/2012) rientrano anche i mandati svolti prima della sua entrata in vigore. Una conclusione ad avviso del Cnf, desunta da sentenze della Cassazione e della Consulta (32781/2018 e 173/2019) riguardanti solo il sistema elettorale dei Consigli degli Ordini, disciplinato dalla legge 113/2017 e non estensibili al sistema elettorale del Cnf disciplinato dalla legge del 2012. Questo sia per l'impossibilità di un'estensione in via analogica, per la natura di stretta interpretazione delle norme in

materia di elettorato, sia per la differente regolamentazione dei due sistemi elettorali, a cominciare dal rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi, non presente per i Coa. Il divieto del terzo mandato doveva valere solo per quelli ricoperti con il nuovo sistema elettorale anche perché di durata più ampia: quattro anni e non più tre. Per il Cnf non c'era neppure un interesse attuale e concreto del legale ricorrente, perché in caso di vittoria avrebbe ottenuto solo il rinnovo delle elezioni ma non il posto di consigliere.

Ma per il Tribunale il diritto al posto come primo dei non eletti invece c'è. E non passano neppure le altre censure.

Non è, infatti, condivisibile l'assunto del Cnf sul divieto che scatterebbe solo per i mandati svolti sotto le nuove regole: come per i Coa, contano anche quelli espletati, anche solo in parte, prima delle riforme.

Ad avviso dei giudici la "trasposizione" di quanto detto per i Consigli degli Ordini al Cnf non è un'interpretazione analogica di una norma di stretta interpretazione, ma la semplice lettura di due norme identiche aderendo, in assenza di argomenti contrari, a quella già fornita per una di queste dalle Sezioni unite.

Né possono avere un peso per una conclusione diversa le differenze tra i due sistemi elettorali, quanto a durata dei mandati ed equilibrio dei generi. Perché quello che conta è garantire un periodico ricambio degli organismi rappresentativi. Limitando così i rischi di condizionamento dell'elettorato attivo, che possono derivare dal protrarsi di una carica. Questa la ratio che accomuna entrambe le norme che pongono l'argine.

Stragi naziste, la Cassazione apre il pignoramento di beni tedeschi in Italia

Una legge dimenticata: tutti la dovranno firmare

NASCE VALORE24 SINDACI E SEVISORI. FACILE. COMPLETO. DA IL SOLE 24 ORE.

Valore24 è un servizio completo e completo, pensato per chi ha bisogno di un servizio di consulenza e di supporto. È facile e completo. Da il Sole 24 Ore.

40% di sconto

Per i professionisti veneti il compenso è equo

Anche i liberi professionisti veneti potranno contare su compensi equi per le prestazioni fornite alla regione e agli enti da essa dipendenti o controllati. Il consiglio regionale ha infatti approvato la proposta di legge di iniziativa consiliare «Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all'evasione fiscale» (relatore, il consigliere Alessandro Montagnoli), in base alla quale «La Regione del Veneto, gli enti amministrativi dipendenti, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale e le società controllate, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza, promuovono la tutela delle prestazioni professionali e il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale». La legge dispone che la presentazione di un'istanza alla pubblica amministrazione deve essere sempre accompagnata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal committente, nella quale vanno indicati gli estremi di iscrizione all'albo o collegio del professionista, gli estremi dell'assicurazione professionale, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste e il relativo compenso. Quest'ultimo deve essere «equo» ovvero deve rispondere a due requisiti concorrenti e non alternativi: la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e la conformità ai parametri previsti dal decreto ministeriale. Perché l'iter amministrativo possa concludersi favorevolmente sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva dei professionisti incaricati attestante il pagamento dei propri corrispettivi. In assenza, la procedura sarà sospesa fino all'avvenuta integrazione.

«Il provvedimento approvato dal Consiglio regionale», sottolinea Marco Natali, presidente di Fondoprofessioni e consigliere nazionale di Confprofessioni, «testimonia la vicinanza e l'attenzione della Regione Veneto alle problematiche che investono i liberi professionisti del nostro territorio». Una legge, precisa il presidente di Confprofessioni Veneto, Roberto Sartore, «frutto di un silenzioso lavoro di questi ultimi mesi da parte di Confprofessioni Veneto e della sua dirigenza».

—© Riproduzione riservata—

